



LA CORTE DI CASSAZIONE

SEZIONE SESTA CIVILE - 1

Oggetto
Separazione

Composta da:

Dott. Francesco Antonio Genovese

- Presidente -

R.G.N.

Dott. Giacinto Bisogni

- Rel. Consigliere -

2738/18

Dott. Mauro Di Marzio

- Consigliere -

Dott. Laura Tricomi

- Consigliere -

Cron. 26593

Dott. Giulia Iofrida

- Consigliere -

Rep.

ha pronunciato la seguente

C.C. 7/06/19

O R D I N A N Z A

sul ricorso proposto da

SS , elettivamente domiciliata in Roma, via Panama 86, presso l'avv. Andrea Melucco, dal quale è rappresentata e difesa, per procura speciale a margine del ricorso per cassazione, con richiesta di invio delle comunicazioni relative al processo presso la p.e.c. X

e al fax n. X ;

- ricorrente -

nei confronti di

VA , rappr.to e difeso dall'avv.to Riccardo

Capparelli, X

e dall'avv.ta Pinuccia Calcaterra (fax X ;

X)

ed elettivamente domiciliato presso lo studio di quest'ultima

In caso di diffusione del presente provvedimento omettere le generalità e gli altri dati identificativi, a norma dell'art. 52 d.lgs.196/03 in quanto:
☒ disposto d'ufficio
☐ a richiesta di parte
☒ imposto dalla legge

6288

2019



in Roma, via Germanico 101 come da procura in calce al controricorso;

- controricorrente-

avverso la sentenza n. 3781/17 della Corte di appello di Roma emessa il 10.5.2017 e depositata il 7.6.2017 R.G. n. 4445/15;

sentita la relazione in camera di consiglio del relatore cons. Giacinto Bisogni;

RILEVATO CHE

1. Il Tribunale di Roma, con sentenza 963/2015, ha dichiarato la separazione dei coniugi SS e VA

e disposto l'affido condiviso dei due figli minori con collocamento presso la madre cui ha assegnato la casa familiare. Ha respinto la domanda di addebito proposta dalla sig.ra S. Ha imposto al sig. A un assegno mensile per il mantenimento dei due figli di 2.000 euro e un assegno di mantenimento in favore della sig.ra S di 1.500 euro.

2. La Corte di appello Roma ha rigettato l'appello di SS ritenendo congrua, anche in relazione ai redditi di entrambi i coniugi (il sig. A è dirigente d'azienda e percepisce stipendi di oltre 130 mila euro netti annui, la sig.ra S è insegnante precaria presso il X),

la determinazione dell'assegno di mantenimento in favore dei figli che la S ha chiesto di elevare a 3.000 euro mensili



con la modifica del regime delle spese straordinarie che ha chiesto di porre esclusivamente a carico del sig. A e non nella misura dell'80%.

3. Propone ricorso per cassazione SS affidato a un solo motivo, illustrato con memoria difensiva, con il quale deduce la violazione degli artt. 115, 116 c.p.c. in relazione alla valutazione della prova dei redditi personali della ricorrente.

4. Si difende con controricorso e deposita memoria difensiva VA .

RITENUTO CHE

5. Il ricorso è inammissibile per una serie di motivi. In primo luogo non è diretto a contrastare la effettiva ragione della decisione impugnata, che è stata quella di ritenere adeguata alle esigenze dei figli minori dei coniugi S e A l'entità dell'assegno. Sotto questo profilo, va rilevata la conformità della decisione alla giurisprudenza di legittimità che in materia di assegno di mantenimento del figlio minore afferma che, in seguito della separazione personale tra coniugi, la prole ha diritto ad un mantenimento tale da garantire un tenore di vita corrispondente alle risorse economiche della famiglia ed analogo per quanto possibile a quello goduto in precedenza, continuando a trovare applicazione l'art. 147 cod. civ. che, imponendo il dovere di mantenere, istruire ed educare i figli, obbliga i genitori a far

Bnp



fronte ad una molteplicità di esigenze, non riconducibili al solo obbligo alimentare, ma estese all'aspetto abitativo, scolastico, sportivo, sanitario e sociale, all'assistenza morale e materiale, alla opportuna predisposizione, fin quando l'età dei figli stessi lo richieda, di una stabile organizzazione domestica, idonea a rispondere a tutte le necessità di cura e di educazione (*Cass. civ. sez. VI-1 n. 21273 del 18 settembre 2013*). La commisurazione dell'assegno alle risorse economiche dei genitori va intesa nel senso di realizzare il principio generale di cui all'art. 148 cod. civ., secondo cui i genitori devono concorrere al mantenimento dei figli in proporzione delle rispettive sostanze e secondo la loro capacità di lavoro professionale o casalingo (*Cass. civ., sez. I, n. 23630 del 6 novembre 2009*) applicando tale commisurazione al principio della adeguatezza del mantenimento al soddisfacimento delle effettive esigenze del figlio. Alla luce di questi criteri la decisione della Corte distrettuale risulta esaustivamente motivata e non contestata dalla ricorrente.

6. La ricorrente rivolge infatti la sua impugnazione esclusivamente avverso l'affermazione della Corte di appello secondo cui la sig.ra S "nell'attualità, sulla base dei riscontri forniti dalla controparte all'udienza del 19 gennaio 2017, risulta prestare attività di lavoro quale docente di economia e diritto presso il liceo scientifico X

Brop



—X, circostanza che la parte non aveva rappresentato in giudizio e il cui corrispettivo economico non risulta pertanto noto". La ricorrente impugna tale affermazione per violazione degli artt. 115 e 116 e 214 c.p.c. in relazione all'art. 360 n. 4 c.p.c. ma non chiarisce adeguatamente, mediante specifiche argomentazioni intelleggibili ed esaurienti, intese a motivatamente dimostrare in qual modo determinate affermazioni in diritto contenute nella sentenza impugnata debbano ritenersi in contrasto con le indicate norme regolatrici della fattispecie o con l'interpretazione delle stesse fornite dalla giurisprudenza di legittimità (Cass. civ., sez. I n. 24298 del 29 novembre 2016) e per quale motivo l'accertamento di fatto compiuto dalla Corte di appello pone in essere una violazione delle norme invocate. Il riferimento al n. 4 dell'art. 360 c.p.c. e la contestazione sull'efficacia probatoria del documento depositato dalla controparte all'udienza del 19 gennaio 2017 non valgono a rendere specifica l'impugnazione e a cogliere la ratio della decisione impugnata. Infatti in primo luogo la Corte di appello non ha fatto riferimento al documento in questione e invece ha riscontrato che la sig.ra S ha una qualificazione professionale: è avvocato. Ha prestato la propria attività lavorativa, con introiti netti pacificamente documentati per gli anni dal 2006 al 2008. Ha cessato tale attività nel 2009, quando è nato il suo secondo figlio, dato

Bnop



che la società in quell'epoca aveva trasferito la propria sede in X determinando l'impossibilità per la sig.ra S di continuare a prestare la propria attività lavorativa compatibilmente con i compiti di cura familiare resi più assorbenti dalla nascita del secondogenito. Infine ha dato atto dello svolgimento dell'attività di docente svolta all'attualità senza rilevare nulla circa la stabilità di tale attività e circa il reddito che la sig.ra S ne ritrae. Il riferimento ai riscontri forniti dalla controparte all'udienza del 19 gennaio 2017 va quindi inteso come validazione della deduzione, non contestata dalla odierna ricorrente, della esistenza in atto dell'attività di docente, in quanto espressione di una sua capacità lavorativa attuale rispetto alla quale non è stata peraltro ritenuta decisiva la prova della stabilità del rapporto di lavoro e del reddito che ne deriva. La ricorrente non ha dedotto rispetto a tale valutazione compiuta dalla Corte di appello una specifica contestazione idonea a sostanziare il vizio denunciato di nullità della sentenza o del procedimento. Va ribadito a questo riguardo che la tutela degli interessi morali e materiali della prole è sottratta all'iniziativa ed alla disponibilità delle parti, ed è sempre riconosciuto al giudice il potere di adottare d'ufficio, in ogni stato e grado del giudizio di merito, tutti i provvedimenti necessari per la migliore protezione dei figli, e di esercitare, in deroga alle regole generali sull'onere della prova, i poteri istruttori officiosi



necessari alla conoscenza della condizione economica e reddituale delle parti. Nella specie pertanto l'acquisizione agli atti del documento contestato, da cui risulta esclusivamente e genericamente la prestazione dell'attività di docente, ha costituito un mero esercizio del potere di libera valutazione del giudice del merito - in un procedimento attinente alla tutela dell'interesse dei minori - di un documento che ha fornito un semplice riscontro alla deduzione della capacità lavorativa in atto che la ricorrente non ha contestato neanche in questo giudizio. La Corte di appello ha ritenuto rilevante, ma non evidentemente in via esclusiva tale acquisizione, e ha ritenuto superflua l'acquisizione di una ulteriore indagine sull'entità del reddito che la sig.ra S possa ritrarre dalla sua attuale capacità lavorativa ritenendo comunque congrua la misura dell'assegno di mantenimento e del contributo alle spese straordinarie già riconosciuto in primo grado. La contestazione mossa dalla ricorrente all'acquisizione e alla valutazione della prova non risulta pertanto aderente al contenuto della motivazione della decisione impugnata e alla specificità del procedimento in cui è stata emessa.

7. Alla dichiarazione di inammissibilità consegue la condanna al pagamento delle spese del giudizio di cassazione e la attestazione dell'applicabilità dell'art. 13 del D.P.R. n. 115/2002



P.Q.M.

La Corte dichiara inammissibile il ricorso. Condanna la ricorrente al pagamento delle spese del giudizio di cassazione liquidate in complessivi euro 3.100, di cui euro 200 per spese, oltre spese forfettarie e accessori di legge.

Dispone che in caso di pubblicazione della presente sentenza siano omesse le generalità e le indicazioni identificative delle parti.

Ai sensi dell'art. 13 comma 1 quater del D.P.R. n.115/2002, dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte della ricorrente, dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso, a norma dell'art. 13 comma 1 bis del D.P.R. n. 115/2002.

Così deciso in Roma nella camera di consiglio del 7 giugno 2019.

Il Presidente

Francesco Antonio Genovese

DEPOSITATO IN CANCELLERIA

15 GTT. 2019

Roma,

Il Funzionario Cancellaria

Paolo T...